

Allegato "B" al n.570 di fascicolo

ASSOCIAZIONE "IL SENTIERO DELLO GNOMO"

STATUTO

1.

DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36-38 C.C., una libera associazione non riconosciuta, operante nei settori di cui al successivo art. 3, denominata "Il sentiero dello gnomo".

1.2. Dal momento in cui l'associazione dovesse venire iscritta all'anagrafe delle ONLUS, quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la sua denominazione, da utilizzare anche in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sarà "Il sentiero dello gnomo - ONLUS".

2.

SEDE E DURATA

2.1. L'Associazione ha sede in Bologna e, salve le ipotesi di scioglimento per deliberazione dell'assemblea o per altre cause previste dalla legge, ha durata illimitata nel tempo.

3.

SCOPO

3.1. L'Associazione nasce a Bologna, nel 2009, per iniziativa di un gruppo di familiari, amici e colleghi di Paolo Serra (Poldo, o Lo Gnomo), animati dalla volontà di condividere i valori che, nel corso della sua vita, Paolo ha testimoniato a tutti coloro che lo hanno incontrato: lo spirito di servizio, l'amore per i più piccoli, l'impegno nel sociale, ma anche la gioia, l'allegria e il divertimento.

3.2. L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di questi ultimi. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori di attività:

a) promozione e sviluppo dell'educazione, istruzione e formazione, mediante iniziative culturali, artistiche, ricreative e sportive volte a favorire l'incontro tra bambini e adolescenti di diversa cultura, provenienza, condizione ed estrazione sociale, e a promuoverne l'integrazione, la formazione e lo sviluppo armonioso;

b) promozione e sviluppo di iniziative di volontariato, assistenza e beneficenza rivolte a

persone o comunità anche disagiate, sia all'estero sia in Italia, ivi comprese iniziative di sostegno ad attività missionarie o sanitarie o di scolarizzazione o di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

c) promozione di attività di volontariato e artistiche cui partecipino gli associati e siano rivolte alla diffusione dei valori del bello e del giusto.

3.3. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

4.

SOCI

4.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. In particolare, l'Associazione è costituita da associati (soci) fondatori e da associati (soci) ordinari, in numero potenzialmente illimitato.

4.2. Sono soci fondatori le persone che hanno materialmente partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che, avendo concorso alla sua ideazione e avendone promosso, a qualsivoglia titolo, la nascita, verranno ammessi o riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo o, anteriormente all'elezione del primo Consiglio Direttivo, dal Presidente.

4.3. Sono soci ordinari quelli che, a seguito di loro domanda, verranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo o, anteriormente all'elezione del primo Consiglio Direttivo, dal Presidente, stante il loro impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

4.4. I soci versano una quota annua - o prestano comunque un contributo - non inferiore a quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

4.5. I soci hanno tutti uguali diritti e doveri e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

In particolare, i soci hanno diritto, secondo le modalità di seguito indicate:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a consultare, a proprie spese, i bilanci dell'Associazione e i verbali dell'Assemblea
- a prendere parte alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e alla modifica delle norme del presente statuto e di eventuali regolamenti di competenza assembleare e alla nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci, d'altra parte, sono tenuti, in particolare:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento della quota annuale di cui al precedente art. 4.4.

4.6. E' assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è esclusa espressamente, salvo quanto previsto al successivo art. 4.7., la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsivoglia limitazione operativa al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

4.7. La qualità di socio si perde per recesso - che diverrà efficace dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceverà la relativa comunicazione per morte (o, nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, per estinzione), ovvero per esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo - e dovrà in tal caso venire comunicata in forma scritta all'interessato, unitamente agli addebiti mossi nei suoi riguardi - ogni qual volta sussista una giusta causa, quale, a titolo esemplificativo, il mancato versamento della quota annuale, la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, o la sopravvenuta indegnità del socio a conservare la posizione di associato, a causa di attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che, in qualunque modo, le arrechino o possano arrecarle gravi danni, anche morali. Il socio escluso ha il diritto di chiedere che la deliberazione di esclusione sia approvata nel corso della prima assemblea, divenendo altrimenti inefficace. Nel corso di detta assemblea si procederà, in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti a suo carico.

4.8. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di scioglimento del rapporto che li lega all'associazione.

5.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito, in particolare:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo - anche a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari - e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) dai proventi delle proprie attività - da svolgersi nei limiti stabiliti dalla legge per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali - che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

5.2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone, in particolare:

- a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra e dei proventi della propria attività;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati all'Associazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

5.3. E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione se non nei limiti ed ai sensi di legge.

5.4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

6.

ORGANI

6.1. Sono o possono essere organi dell'Associazione, nei termini specificati negli articoli che seguono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Comitato Consultivo.

7.

Assemblea

7.1. L'assemblea - organo sovrano dell'Associazione - è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, di regola entro la fine del mese di giugno. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dal collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

7.2. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita, anche per posta elettronica, a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

7.3. Sono, in particolare, di competenza dell'assemblea, fermo quanto stabilito dalla legge e dal precedente art. 4.7:

- a) l'approvazione dell'eventuale relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo - oltre che dell'eventuale bilancio preventivo - presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione dei titolari delle cariche di Presidente e di Vice Presidente, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 9.1;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori;
- e) l'approvazione e le modifiche dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione;
- f) le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione ad essa eventualmente sottoposte dal Consiglio, con particolare riferimento alla programmazione a breve, a medio e a lungo termine;
- g) le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

7.4. Ogni socio in regola col versamento della quota associativa, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, anche per posta elettronica. Ciascun socio può venire delegato da un altro associato soltanto.

7.5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7.6. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti, e sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle volte all'elezione delle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa, e salve le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti.

7.7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

7.8. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

7.9. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione e, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali l'Assemblea lo ritenga opportuno, da persona designata dall'Assemblea stessa.

8.

CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a venticinque membri eletti dall'assemblea, di cui - salvo diversa deliberazione adottata dall'assemblea per giustificati motivi - almeno un terzo deve essere scelto tra i soci fondatori. Perlomeno un componente del Consiglio Direttivo - salvo diversa deliberazione adottata dall'assemblea per giustificati motivi - deve essere prescelto fra i familiari (coniuge, parenti e affini) di Paolo (Lo Gnom), tranne nel caso di preventiva rinuncia o di mancata accettazione della relativa carica da parte di tutti gli interessati.

8.2. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto; ove possibile, il Consiglio nominerà il primo fra i non eletti in sede assembleare, appartenente alla medesima categoria di soggetti alla quale il Consigliere cessato apparteneva; il soggetto cooptato rimarrà in carica sino all'assemblea successiva, che dovrà deliberare in merito alla sua conferma. Qualora tuttavia venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, i componenti rimasti in carica, entro venti giorni, dovranno provvedere alla convocazione dell'assemblea per

l'elezione di un nuovo Consiglio.

8.3. Il Consiglio, salva diversa deliberazione assembleare, dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

8.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente - di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri - con avviso spedito, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

8.5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. E' fatto salvo il diritto dei membri del Consiglio Direttivo prescelti fra i familiari di Paolo (Lo Gnomo) di segnalare preventivamente che l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo o, comunque, le attività e le iniziative progettate dall'Associazione sono da loro ritenute incompatibili con le finalità descritte al precedente art. 3.1., in quanto in contrasto con la figura e la personalità di Paolo. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto di tale segnalazione, salvo diversa deliberazione adottata per giustificati motivi.

8.6. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

8.7. Le riunioni del Consiglio - che possono venire aperte ad uno o più soci o terzi - sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.8. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione e, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Consiglio lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

8.9. Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

8.10. Il Consiglio, in particolare:

- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone il bilancio consuntivo, e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- ove lo ritenga opportuno, predispone il regolamento

interno dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- delibera su tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività associativa;

- prende atto del recesso dei soci e delibera sulla loro esclusione, ai sensi del precedente art. 4.7.;

- nomina, ove lo ritenga opportuno, i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola l'attività dell'Associazione;

- determina l'ammontare delle quote o la natura dei contributi sociali di cui al precedente art. 4.4;

- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, fermi, qualora l'Associazione sia riconosciuta come ONLUS, i limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

- nomina, fra i suoi componenti, il Segretario e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- compie tutti gli atti e le operazioni, necessari per la corretta amministrazione dell'Associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;

- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvede al coordinamento delle stesse.

8.11. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti singolarmente considerati (Consiglieri Delegati), ferma anche in tal caso la permanenza, in capo allo stesso Consiglio Direttivo, di tutti i poteri spettantegli ai sensi di legge e del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, può in ogni tempo impartire direttive ai Consiglieri Delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega o deliberarne la revoca.

9.

PRESIDENZA

9.1. Il Presidente dell'Associazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, fra i suoi membri eletti componenti del Consiglio Direttivo.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

9.2. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno, anche in via disgiunta fra loro, la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne esegue o

ne fa eseguire le deliberazioni ed esercita gli eventuali, ulteriori poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva.

9.5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.6 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo, entro venti giorni, dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

10.

SEGRETARIO

10.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nel curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, di cui è membro, e la gestione ordinaria dell'Associazione, redige - salvo quanto previsto dai precedenti artt. 7.9 e 8.8 - i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni. Esercita inoltre le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

11.

COLLEGIO DEI REVISORI

11.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

11.2. Il Collegio dei Revisori - salve le ulteriori competenze attribuitegli dalla legge - è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazione, predispone le relazioni al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo, ne riferisce all'Assemblea.

11.3. I Revisori dei Conti, salva diversa deliberazione assembleare, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.4. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.

IL COMITATO CONSULTIVO

12.1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato consultivo composto di un numero di componenti variabile da due a quattro, oltre che dal Presidente dell'Associazione, scegliendoli tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3).

12.2. I componenti il Comitato consultivo durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

12.3. I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

12.4. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha poteri consultivi.

12.5. Il Comitato, in particolare, può:

- formulare proposte sulle attività dell'Associazione e segnalare persone idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;

- esprimere il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

- esprimere, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall'Associazione.

12.6. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione oppure da persona dallo stesso designata.

12.7. Il Comitato consultivo si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

13.

GRATUITA' DELLE CARICHE

13.1. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica; salvi, qualora l'Associazione sia riconosciuta come ONLUS, i limiti indicati dall'art. 10, sesto comma, del citato D.Lgs n. 460/1997.

14.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO -

14.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. L'Assemblea ha l'obbligo di deliberare annualmente in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo.

15.

SCIoglimento

15.1. Nel caso lo scopo dell'Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C. o se lo

deliberi l'Assemblea, con la maggioranza qualificata prevista dal precedente art. 7.6, l'Associazione si scioglie.

15.2. In ogni caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

15.3. Tutti i beni dell'Associazione che residuano una volta eseguita la liquidazione devono essere devoluti secondo le deliberazioni dell'Assemblea ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva qualsivoglia diversa destinazione imposta dalla legge.

16.

NORME APPLICABILI

16.1. Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni di legge, ivi comprese, per il tempo in cui l'Associazione dovesse avere la qualità di ONLUS, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

Firmato: Elena Toth - Francesca Masi Notaio - sigillo.